



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(prov. di Bergamo)

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Approvato con Delibera di Giunta n. 124 del 22/10/2025

Sommario

CAPO I	3
Principi generali.....	3
Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 2 Destinatari	4
Art. 3 Gruppo di lavoro	5
Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo.....	5
Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 6 Centrali di committenza	6
Art. 7 Quota del 20 per cento.....	6
CAPO II	7
Incentivo per lavori	7
Art. 8 Graduazione della misura incentivante	7
Art. 9 Disciplina delle varianti	7
Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per le opere pubbliche	8
CAPO III	10
Incentivo per servizi e forniture.....	10
Art. 11 Graduazione della misura incentivante	10
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi e forniture	10
CAPO IV.....	12
Norme comuni.....	12
Art. 13 Principi in materia di valutazione.....	12
Art. 14 Attività articolate e singole	12
Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività	12
Art. 16 Attività del personale dirigenziale.....	12
Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	13
Art. 18 Liquidazione dell'incentivo	13
Art. 19 Informazione e confronto	14
Art. 20 Disposizioni finali	14

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 36/2023, è menzionato come "Codice"

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento: la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle singole procedure di affidamento¹ di lavori, servizi e forniture. Negli appalti relativi a servizi o forniture la disciplina è applicata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture nonché degli oneri per la sicurezza posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali previsti dalla legge, a carico dell'Amministrazione *ad eccezione del contributo fiscale IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico dei lavori, servizi e forniture*. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

Gli incentivi per funzioni tecniche devono essere attinti, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, dall'apposito fondo a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e, più precisamente, dal medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Pertanto, il quadro economico determinato per il singolo lavoro (o fornitura/servizio) costituisce il primo e più importante limite alla spesa per gli incentivi tecnici, poiché la % viene calcolata sulle somme predeterminate per il contratto da stipulare, non incidendo su ulteriori stanziamenti di bilancio.

L'amministrazione quindi deve provvedere attingendo alle "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento nonché il contributo fiscale IRAP che deve trovare copertura all'interno del quadro economico. Si precisa che tale assunto non ha efficacia retroattiva per gli incentivi afferenti opere, servizi e forniture concluse.

¹ Come da Parere Anac FUNZ CONS 54/2023 "La norma... è ora genericamente riferita a tutte le procedure di affidamento, includendo quindi anche l'affidamento diretto, e non solo alla gara, intesa come procedura competitiva"

5. Le amministrazioni danno attuazione agli obiettivi della legislazione, provvedendo con le risorse ordinarie di cui possono disporre, all'interno del vincolo di invarianza della spesa, che poggia sull'obbligo di copertura finanziaria codificato dall'articolo 81 della Costituzione. Pertanto gli oneri derivanti da incentivi al personale per funzioni tecniche non devono avere alcun impatto sugli equilibri di bilancio, sono cioè possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono, e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario ordinario pluriennale di parte corrente dell'ente. L'aggravio di spesa per gli incentivi è ammesso, purché sia "neutralizzato", trovando compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate.

Art. 2 Finalità e destinatari

1. La finalità del presente regolamento è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, soprattutto, il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni, favorire quindi l'ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e ad assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che la stazione appaltante dovrebbe sostenere per affidare all'esterno gli incarichi e incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte.

2. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti ed i collaboratori che svolgono le attività di seguito specificate:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

4. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile di Area competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Il gruppo di lavoro può coinvolgere anche trasversalmente dipendenti di aree/uffici diversi. La costituzione del gruppo di lavoro è condizione necessaria per l'erogazione dell'incentivo.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro il responsabile di Area competente individua in modo dettagliato le singole attività, gli assegnatari delle stesse ed i relativi tempi di esecuzione.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile di Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. L'insussistenza delle citate situazioni può essere autodichiarata dai soggetti assegnatari, fermo restando la facoltà del responsabile di Area competente di provvedere alla successiva verifica a campione.

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore ad euro 100.000,00 **complessivi**;

- c) le forniture di beni di importo inferiore a euro 500.000,00²;
- d) gli acquisti di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 , comma 1 lettera b) (attualmente pari ad euro 140.000,00), fatta eccezione per i servizi di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 comma 2 Allegato II.14 d.lgs. 36/2023³;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- f) i lavori di manutenzione ordinaria;
- g) i lavori in amministrazione diretta;
- h) gli interventi di somma urgenza ai sensi del Codice dei contratti⁴.

Art. 6 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa viene riconosciuta una percentuale pari **al 20%** di quella che sarebbe riconosciuta al personale del Comune di Albano Sant'Alessandro per le singole procedure previste dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 3.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di Area di cui all'art. 18 del presente regolamento;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

² Linee Guida Anac n.3 e ai sensi dell'art.32 comma 3 Allegato II.14 d.lgs. 36/2023: *sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro*

³ Art.32 comma 2 Allegato II.14 d.lgs. 36/2023: *Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:*

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

⁴ ANAC Funz. Consult. 28/2023

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, al netto della quota del 20%, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.

Valore delle Opere	percentuale dell'importo posto a base di gara
da euro 100.001,00 fino ad euro 1.500.000,00 (vedasi art esclusioni)	2%
da euro 1.500.000,01 a 2.500.000,00	1,6%
da euro 2.500.000,01 alla soglia di rilevanza europea	1,3%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1%

L'ammontare complessivo dell'incentivo si calcola come segue:

si suddivide l'importo a base di gara nelle diverse fasce, sopra individuate (scaglioni), applicando a ciascuna di esse la prevista percentuale e sommando i relativi prodotti.

In caso di appalto diviso per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto funzionale ovvero prestazionale.

Ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento sono esclusi dalla disciplina dell'incentivo i lavori di importo inferiore ad euro 100.000,00 **complessivi**.

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per le opere pubbliche

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto	25%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento	8%
Programmazione della spesa per investimenti (3%) e redazione cronoprogramma (5%)	8%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
Redazione del progetto esecutivo	8%
Predisposizione dei documenti di gara, contratto e fase di esecuzione del contratto	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	7%
Direzione dei lavori	10%
Ufficio di direzione lavori (direttore/i operativo, ispettore/i di cantiere)	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
Collaudo statico	3%
Collaudo tecnico-amministrativo - CRE	3%
Coordinatore dei flussi informativi	6%
TOTALE	100%

In caso di ricorso alla Centrale Unica di Committenza le percentuali applicabili sono quelle di seguito indicate:

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile unico del procedimento	25%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento	10%
Programmazione della spesa per investimenti (3%) e redazione cronoprogramma (5%)	8%

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
Redazione del progetto esecutivo	8%
Predisposizione dei documenti di gara, contratto e fase di esecuzione del contratto	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	7%
Direzione dei lavori	10%
Ufficio di direzione lavori (direttore/i operativo, ispettore/i di cantiere)	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
Collaudo statico	3%
Collaudo tecnico-amministrativo - CRE	3%
Coordinatore dei flussi informativi	6%
TOTALE	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto o i soggetti incaricati della corrispondente attività, nonché i collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro

3. Non sono, in ogni caso, riconoscibili le percentuali/attività non previste per il singolo lavoro o per le quali l'Ente provvede con incarichi esterni. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare si sia ricorsi a professionisti esterni per una delle attività tecniche indicate nella tabella sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle stesse attività tecniche non potranno essere ripartite e non contribuiscono ad aumentare/riparametrate le restanti da effettuare, ma vanno ad incrementare la quota del 20% di cui all'art. 7.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le corrispondenti percentuali costituiscono un'economia di spesa **da destinare alla formazione del personale, alla fornitura di software e di strumenti di supporto** e in nessun caso un incremento delle percentuali riconosciute al personale costituente il gruppo di lavoro.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora l'attività sia svolta dai dipendenti nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, ecc. coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi (ad es. espropri delegati).

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Valore dei servizi	percentuale dell'importo posto a base di gara
da euro 0,01 fino ad €. 140.000,00	2%
da €. 140.000,01 fino ad €. 1.000.000,00	1,5%
da €. 1.000.000,01	1%
Per i servizi dei settori speciali da euro 0,01 fino ad €. 140.000,00	1,5%

Valore delle forniture	percentuale dell'importo posto a base di gara
da euro 0,01	0,5%

L'ammontare complessivo dell'incentivo si calcola come segue:

si suddivide l'importo a base di gara nelle diverse fasce, sopra individuate (scaglioni), applicando a ciascuna di esse la prevista percentuale e sommando i relativi prodotti.

Ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento sono esclusi dalla disciplina dell'incentivo le forniture di beni di importo inferiore ad euro 500.000,00 complessivi e gli acquisti di servizi di importo inferiore alla soglia indicata dall'art. 50, comma 1, lettera b) ⁵ (**€. 140.000,00 ad oggi**);

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 dell'allegato II.14.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

⁵ Fanno eccezione i servizi solo se di particolare complessità e rilevanza ai sensi dell'art.32 comma 2 Allegato II.14 d.lgs. 36/2023 (vedi nota 3).

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto	22%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico – amministrativa dell'intervento	10%
Programmazione della spesa per investimenti	7%
Redazione del progetto (livello unico) del servizio o descrizione dettagliata della fornitura	15%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	30%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Verifica di conformità - regolare esecuzione	3%
TOTALE	100%

In caso di ricorso alla Centrale Unica di Committenza le percentuali applicabili sono quelle di seguito indicate:

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile del procedimento	22%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico – amministrativa dell'intervento	12%
Programmazione della spesa per investimenti	7%
Redazione del progetto (livello unico) del servizio o descrizione dettagliata della fornitura	15%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	30%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Verifica di conformità - regolare esecuzione	3%
TOTALE	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le corrispondenti percentuali costituiscono un'economia di spesa **da destinare alla formazione del personale, alla fornitura di software e di strumenti di supporto** e in nessun caso un incremento delle percentuali riconosciute al personale costituente il gruppo di lavoro.

3. Non sono, in ogni caso, riconoscibili le percentuali/attività non previste per il singolo servizio o fornitura o per le quali l'Ente provvede con incarichi esterni. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare si sia ricorsi a professionisti esterni per una delle

attività tecniche indicate nella tabella sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle medesime attività tecniche non potranno essere ripartite e non contribuiscono ad aumentare/riparametrare le restanti da effettuare, ma vanno ad incrementare la quota del 20% di cui all'art. 7.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote definite dalle tabelle di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento. Ai fini della attribuzione il responsabile di Area tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari delle attività.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile di Area è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dall'Ufficio Risorse Umane al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 Attività articolate e singole

1. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

2. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 Attività del personale dirigenziale

1. L'incentivo è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.

2. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30

marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure di affidamento dei lavori/servizi si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo al bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste *ex lege*, da quelle previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo, ingiustificati e suscettibili di creare pregiudizio all'Ente, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La proposta di liquidazione dell'incentivo è effettuata dal responsabile di Area competente, su proposta del RUP, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Le schede dovranno essere accompagnate da una relazione del RUP che accerti il raggiungimento degli obiettivi, delle specifiche attività svolte dai dipendenti, del rispetto dei termini nonché

dei costi previsti per la realizzazione dell'opera e l'acquisizione del servizio o della fornitura, di eventuali inadempimenti. Nel caso in cui il responsabile di Area sia anche il RUP, la proposta di liquidazione degli incentivi spettanti al RUP è effettuata dal Segretario Generale.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso. È altresì possibile prevedere la liquidazione al termine della fase progettuale approvata e all'approvazione degli atti finali di collaudo.

3. Ai fini della liquidazione il RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- i costi previsti e i costi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 19 Informazione e confronto

L'Ufficio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 Disposizioni finali

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.

2. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione. La retroattività del presente regolamento è subordinata al preventivo accantonamento nel quadro economico dei lavori, servizi e forniture delle quote relative agli incentivi funzioni tecniche.